



Agenzia per la Coesione Territoriale

Ufficio 3 di STAFF
Sistemi Informativi e Acquisti

Procedura aperta (ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i) per l'acquisizione dei servizi di conduzione e manutenzione degli impianti della sede dell'Agenzia per la Coesione Territoriale in Via Sicilia, 162/c.

CIG: 7968681B94

In riferimento alla seduta pubblica del 26 Settembre 2019 per l'apertura della busta virtuale B) – offerta economica, ai sensi del D.L. n. 32 del 18 aprile 2019 n. 32, art. 1, comma 1, lett. t), nn. 1) e 3), convertito in Legge n. 55 del 14 Giugno 2019, che ha modificato le modalità di calcolo dell'anomalia dell'offerta per le negoziazioni aggiudicate al prezzo più basso, per le negoziazioni pubblicate a far data dal 19 aprile 2019, le Amministrazioni dovranno procedere autonomamente all'elaborazione della soglia di anomalia.

A tal proposito, di seguito viene indicata la modalità di calcolo dell'anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 97, comma 2-bis del D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50:

Quando il criterio di aggiudicazione è il prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruità delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP procede come segue:

- calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
- calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
- calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);
- se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica);
- se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

Roma li, 25 Settembre 2019

Il Responsabile Unico del Procedimento
(dr. Alessandro Duspiva)